



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2023

SILVIA CORRADI

**Teorie dell'argomentazione e diritto:
profili critici e applicativi**

S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman.*

Teorie, tecniche e casi pratici, Carocci, Roma, 2020

SILVIA CORRADI*

Teorie dell'argomentazione e diritto: profili critici e applicativi

S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman.*

Teorie, tecniche e casi pratici, Carocci, Roma, 2020

Nella sua prima monografia, frutto di anni di ricerca, testimoniati anche da confronti a livello internazionale, l'Autrice traccia un quadro teorico, accompagnato da esempi pratici, delle principali teorie argomentative contemporanee, evidenziandone i punti di rilievo in ambito giudiziale. La tesi principale, che emerge dall'esame critico delle tre predominanti teorie dell'argomentazione post-perelmaniane, consiste nel considerare la retorica una "quarta via" in grado di colmare lacune che quelle manifestano.

La struttura essenziale dell'argomentazione è illustrata dalla definizione di Jeanne Fahnestock e Marie Secor, che, in *A Rhetoric of Argument* del 1982 – per restare nel contesto temporale prescelto dalla Tomasi – ne pongono in luce gli elementi costitutivi: una tesi, un uditorio ed un argomento. Tra essi, come già affermato sin da Aristotele, è l'elemento dell'uditorio che assume importanza centrale per l'efficacia dell'argomentazione. Quest'ultima, infatti, in quanto attività *ad alterum*, è sempre diretta a qualcuno in particolare e pertanto «non può essere ridotta a mero ragionamento costituito da premesse e conclusioni» (p. 27), portando piuttosto costitutivamente con sé una funzione non meramente informativa bensì persuasiva, volta a convincere l'uditorio della condivisibilità della tesi che si va proponendo.

L'elemento dell'uditorio porta ad interrogarsi sull'efficacia pragmatica dell'argomentazione, riscoperta soprattutto a seguito della c.d. 'svolta argomentativa' del 1958, in particolar modo grazie agli studi condotti da C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca e S. Toulmin. Le opere di questi Autori sono, infatti, accomunate dalla proposta di «una visione più ampia e comprensiva rispetto alle soluzioni di formalizzazione matematica di tradizione positivista e cartesiana» (p. 31), cercando un approccio all'argomentazione in grado di dimostrarsi fedele alla sua originaria *complessità* (nel senso, si potrebbe dire, moriniano del termine). Con un breve *excursus* storico, l'Autrice nota come studiosi successivi al 1958 abbiano perseguito il medesimo intento, componendo un quadro ricco di variegati approfondimenti legati al linguaggio. Gli anni Sessanta si aprono, infatti, con gli studi di J.L. Austin e terminano con quelli di J.R. Searle,

* Dottoranda di ricerca in Filosofia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

rivendicando l'importanza del contesto, cioè della situazione, per sua natura contingente, all'interno della quale si esplica l'atto linguistico. L'idea della variabilità del significato dell'enunciato viene ripresa, seppur in maniera diversa, anche da J.-C. Anscombe e O. Ducrot che, negli anni Ottanta, parlano di una "polifonia" facente capo alla struttura della lingua, dimensione che permette l'esplicazione della frase. P. Grice nel 1975 introduce, invece, il concetto di "implicatura conversazionale", ponendo l'attenzione sull'intenzione del parlante, il quale, tramite l'interazione comunicativa, invita l'uditorio ad una certa azione; sarà poi il tedesco J. Habermas a porre in luce l'importanza delle «condizioni universali e necessarie che stanno alla base di ogni possibile comunicazione linguistica volta all'intesa» (p. 36), enfatizzando una dimensione etica dell'agire comunicativo.

Cambiamenti simili si verificano, in parallelo, anche all'interno della filosofia del diritto: a partire dagli anni Sessanta, come reazione post-positivistica, il linguaggio, ma anche il diritto, iniziano ad essere intesi come "pratica sociale". Gli studi inerenti al ragionamento giuridico, ed in particolar modo al sillogismo giudiziale, risentono di queste novità; così, accanto a teorie anti-formaliste che rifiutavano *in toto* il modello sillogistico, si affiancano teorie analitiche, che si limitano a denunciarne l'incompletezza. L'atteggiamento critico diffuso circa il tradizionale modo di intendere il ragionamento giuridico ha reso possibile, per il diritto, «"contaminazioni" non solo con l'ermeneutica giuridica ma anche con l'argomentazione» (p. 43), inducendo così, anche il giurista, verso lo studio dell'argomentazione giuridica.

Gli studi condotti sul versante dell'argomentazione dell'ultimo cinquantennio confluiscono oggi in tre macroaree delle teorie dell'argomentazione: quella semantica, sintattica e pragmatica.

L'approccio semantico (i cui esponenti sono C. Perelman ed il suo erede M. Mayer) predilige un metodo argomentativo fondato sull'interrogatività. Di fronte alla debolezza del pensiero moderno, il filosofo belga M. Mayer propone una riscoperta della filosofia classica, ancorata ad un perpetuo domandare di ricerca dei principî (in questo senso, "problematologico"). La modernità, infatti, a causa dell'«ontologizzazione del rispondere» (p. 55), avrebbe sostituito la domanda filosofica con la risposta scientifica (in uno slittamento le cui radici possono rinvenirsi già nel pensiero platonico), chiudendo così facendo l'indagine intorno ai principî in modo acritico. Sulla base di questa premessa, *Principia Rhetorica*

è volta a fondare «una teoria dell'argomentazione su base retorica» (p. 57), basato su tre elementi: *ethos*, *pathos* e *logos*.

L'approccio sintattico (inaugurato da S. Toulmin e proseguito da A. Blair, R. Johnson e D. Walton) indaga maggiormente la struttura del discorso argomentativo. In questo quadro si inserisce la *New Dialect* che, maturata all'interno del variegato e spontaneo clima che anima la scuola canadese dell'*Informal Logic*, vanta una certa flessibilità, per il dichiarato tentativo di tener a debita considerazione il contesto all'interno del quale il dialogo si svolge. Diversi elementi testimoniano questo intento: sono illustrate, ad esempio, ben sei tipologie di dialogo, che mirano proprio all'aderenza alla situazione contingente. Inoltre, il concetto di "ragionevolezza" viene inteso dalla Nuova Dialettica come "adeguatezza": un dato argomento sarà ragionevole, e dunque valido, se adeguato rispetto al contesto all'interno del quale si trova. Anche la più recente evoluzione della teoria, la *Computational Dialectics*, propone un'analisi degli argomenti rifiutando una logica formale e abbracciando invece una logica informale, in cui «l'argomento non è ridotto ad una sequenza premessa-conclusione, collegata per inferenze logiche, ma è inteso come parte di un dialogo che si svolge almeno tra due parti» (p. 135).

L'approccio pragmatico (in cui è possibile collocare gli studi di C. Plantin, e quelli di P. Grice, J. Habermas, J.L. Austin e J.R. Searle, che si pongono alla base della pragma-dialettica di F.H. van Eemeren) è invece improntato ad uno studio delle regole che governano un dato contesto argomentativo. C. Plantin, erede delle teorie sviluppate da O. Ducrot e J.-C. Anscombe, vede nell'argomentazione una situazione di interazione, concetto-perno intorno al quale ruota anche la persuasione, e dunque l'efficacia dell'argomentare. Egli si fa così promotore di uno schema delle emozioni nei contesti argomentativi e, sebbene questo intento – incentrato sulla preferenza dichiarata per il *pathos* – possa sembrare una scelta ambiziosa e sovente rifiutata poiché ritenuta una fallacia (fallacia del *superior affectus*, p. 80), riesce invero a riportare sensibilità alla parola, che si traduce nella possibilità di «leggere tra le pieghe della situazione e cogliere i particolari» (p. 84) dell'argomentazione, anche giuridica.

L'aspetto pragmatico spicca in maniera evidente nella teoria della pragma-dialettica della scuola di Amsterdam. Dopo l'analisi degli aspetti teorici distintivi della teoria, dei cinque "crucial concepts", del modello ideale di discussione critica e dei "dieci comandamenti" di F.H. van Eemeren e R. Grootendorst, sono messi in luce i punti di criticità. Sullo sfondo di una carenza aletica in cui la retorica è intesa come uno *strategic*

maneuvering, si mantiene una concezione per cui la risoluzione della controversia, seppur ragionevole in senso critico (p. 93), resta il prodotto dell'osservazione pedissequa delle regole poste a monte dell'argomentare. Così facendo, la pragma-dialettica predilige la correttezza del risultato dell'argomentazione tralasciando però la deontologia sottesa alla stessa, per cui «la *reasonableness*, intesa come il più alto grado aletico possibile, non è il prodotto di un metodo, ma si mostra *nel* metodo stesso» (p. 121). In altre parole, la rigidità delle norme della scuola di Amsterdam anniderebbe il rischio di intendere la dialettica come una tecnica, da applicarsi, quindi, quasi come un automatismo, noncurante delle ragioni sottese alla scelta di quelle determinate regole. In questo modo, come spiega l'Autrice richiamando il pensiero aristotelico, non è possibile ricavare conoscenza – e, si potrebbe aggiungere, comprensione – dal *modus operandi* argomentativo, poiché la mera applicazione della regola non pone alcuna domanda sul perché essa sia stata congeniata: non si cura, dunque, di alcunché circa il suo principio.

Vi è, infine, la quarta via, quella retorica, che, animata dagli studi di F. Lo Piparo e F. Piazza e confermata dal pensiero di C. Tindale, si propone di recuperare «un modello che tenga assieme, in unità, tutte le componenti (semantiche, sintattiche e pragmatiche)» (p. 169). Questa posizione assume la retorica non come un'opzione tra le altre, ma come il metodo (o, secondo alcuni Autori, come F. Puppo ad esempio, come un vero e proprio presupposto antropologico), che, in questa unitarietà di aspetti, permette di giungere a quella che il pensiero greco chiamava *eikòs*, concetto traducibile con “verosimiglianza”. L'*eikòs* non identifica la verità con l'evidenza (p. 148) – come invece avviene con le c.d. ‘scienze dure’, in cui la verità è intesa come dimostrazione, cioè, letteralmente, come qualcosa che può essere mostrato – ma si configura come verità del per lo più, del *id quod plerumque accidit*, rilevabile non soltanto grazie a prove empiricamente accessibili. A causa della nebulosità della verità, giustificata da una antecedente vaghezza del linguaggio, la natura della retorica è ambigua. E proprio a causa di ciò, essa è stata tendenzialmente intesa, nei secoli scorsi, come metodo in grado di creare false apparenze volte a celare, di proposito, realtà difformi rispetto a quanto enunciato. La retorica potrebbe così assumere i contorni di un naturale espediente in grado di ovviare alla debolezza del pensiero umano, che, naufragato nella liquidità della condizione post-moderna, in una situazione non così dissimile allo stato di natura hobbesiano e russoviano, è guidato da interessi individuali. Essi si traducono in finalità chiare e

consciamente, nonché maliziosamente, perseguite dal parlante, sconosciute, e probabilmente in qualche modo sfavorevoli, all'interlocutore.

L'Autrice, richiamando le parole di E. Berti, precisa il distacco aristotelico rispetto al pensiero di Platone, ricordando che la «verità della retorica è la verità del particolare, cioè la conoscenza di ciò che è accaduto in un singolo caso o di ciò che si deve fare in un singolo caso» (p. 154). Il fatto di inerire ad una situazione particolare, caratterizzata da una combinazione di circostanze unica, rende l'*eikòs* adatto ad assurgere a verità della controversia giuridica. In questo caso, tuttavia, è opportuno il *caveat* per cui la verità non è solo retorica ma anche processuale, sottoposta cioè a quelle regole proprie del contesto della risoluzione della controversia giudiziale, ovvero del processo.

L'Autrice riconosce, infine, il merito ai teorici discussi di aver posto in luce alcuni "concetti-ponte" (p. 170) che, seppur in maniera frammentaria, testimoniano tentativi di riscoperta dell'argomentazione in chiave retorica. La proposta di M. Mayer, oltre a criticare fortemente l'uso esclusivamente analitico della ragione, cerca di rifondare la filosofia a partire dalla metafisica. Il filosofo belga esige così un impegno speculativo che possa andare oltre le evidenze empiriche – secondo la sua lettura gli unici elementi su cui il razionalismo moderno si interroga – in una ricerca in grado di rivitalizzare l'importanza di ciò che è originario, e dunque ponendosi a fondamento di quelle poche e parziali evidenze di cui l'età contemporanea si accontenta. C. Platin rinnova l'interesse per la dimensione emotiva dell'argomentazione e tratta l'emozione come elemento legato a doppio filo alla ragione, in linea, peraltro, con recenti studi delle neuroscienze. Sulla scia della lezione aristotelica, è così messa in luce una «relazione di continuità tra emozioni e giudizio» (p. 172), che pone in luce la valenza cognitivo-emotiva del *pathos*. Alla pragma-dialettica è invece attribuibile il merito di aver enfatizzato l'importanza dell'uditorio, quale elemento costitutivo dell'argomentazione. Infine, l'*Informal Logic* tenta un riscatto gnoseologico del discorso argomentativo: il ragionamento, non deduttivo e nemmeno induttivo, che D. Walton chiama «*interactive, dialectical o presumptive*» (p. 174) conduce ad un risultato razionale (non, in senso deteriore, ragionevole), senza alcun complesso di inferiorità nei confronti della rigidità logica propria delle scienze formali.

Rispetto all'analisi condotta possono essere individuati, secondo l'Autrice, due possibili atteggiamenti da parte dell'argomentazione nei confronti della retorica. Nelle teorie dell'argomentazione resta presente l'atteggiamento chiamato "compatibilista debole" che ammette l'utilizzo di

strategie di persuasione, ma solo nel solco dei «binari della ragionevolezza dialettica» (p. 158), considerando così la retorica ornamento accessorio da dosare con cautela. Ad essa però si contrappone, con sempre maggior diffusione, un atteggiamento “compatibilista forte”, che denuncia l'impossibilità di «essere pienamente ragionevole senza un impegno persuasivo» (p. 159), rivendicando il ruolo preminente della retorica per un pieno ed efficace coinvolgimento persuasivo.

In conclusione, il libro suscita interesse per il giurista sotto almeno due punti di vista. Da un lato, l'argomentazione si propone non come una modalità tra le altre ma come «unica alternativa alla forza» (p. 21), in grado di dirimere il conflitto tra parti. La naturale commistione tra ragionamento e pratica linguistica, propria dell'argomentazione, porta la stessa ad interessarsi in modo non casuale alla prassi della comunicazione, non solo quotidiana ma anche giuridica. Dall'altro lato, il testo, a valle della descrizione di ogni teoria argomentativa, permette al lettore di coglierne la rilevanza nel contesto processuale. Vengono così illustrati confronti con la struttura argomentativa della giurisprudenza o del giudizio stesso (è il caso della teoria di M. Meyer, della scuola di Amsterdam, della Nuova Dialettica e della proposta retorica), o con norme codicistiche (per ciò che concerne il pensiero di C. Plantin). La scelta di inserire per ogni teoria analizzata un caso pratico potrebbe talora sembrare una sorta di forzatura argomentativa, specie per alcune teorie come quelle di M. Mayer e C. Plantin. Esse, proprio per la peculiarità del contenuto della loro analisi, sembrano difficilmente atte a prestarsi ad un risvolto pratico sul piano processuale, poiché sembrerebbero maggiormente interessate alla critica ed all'analisi dei presupposti di fondo che reggono il metodo argomentativo – diversamente dalla pragma-dialettica, ad esempio, che si preoccupa per lo più della struttura del metodo e permette la valutazione dell'argomentazione giuridica alla luce del rispetto o meno delle regole poste dal modello. La difficoltà circa il connubio tra teoria e prassi sembra emergere preminentemente con la teoria di C. Plantin, dove l'Autrice propone di individuare il riscontro pratico del pensiero del linguista francese nel nesso tra situazione interazionale e «profilo dinamico dell'imputazione» (p. 88). La validità dell'argomento (in questo caso giuridico, cioè del capo di imputazione) è vagliata alla luce della situazione interazionale; ciò si traduce nel principio di correlazione tra sentenza e capo di imputazione, in cui quest'ultimo è potenzialmente passibile di cambiamento sino al termine dell'istruzione dibattimentale.

È opportuno, tuttavia, notare che lo sforzo di affiancare ogni teoria illustrata ad un caso pratico consente anche al giurista (e non solo al teorico del diritto) di cogliere e, in taluni casi, di tentare di implementare concretamente la stretta connessione vigente tra diritto e teorie dell'argomentazione. Viene, in questo modo, allargata la cerchia di destinatari cui il testo può rivolgersi.